Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 marzo 1939-XVII, n. 2245.

Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214, sull'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito, con modifiche, nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468, relativo alle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 14 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, contenente le norme di adeguamento ai criteri del citato R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, della particolare legislazione che regola l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nonchè del personale civile della Giustizia militare;

Considerata la necessità di adeguare ai criteri del citato R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, la particolare legislazione che regola l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile per le promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate predette, qualora i sottufficiali da promuovere abbiano già compiuto il 26° anno di età (o il 28° se appartenenti all'Arma dei CC. RR. e alla Regia guardia di finanza).

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione straordinaria per merito di guerra e nei riguardi dei sottufficiali del congedo.

Art. 3.

I sottufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza che, a termini del precedente articolo 1, non possono conseguire promozione, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame nei casi e modi previsti dalle rispettive disposizioni vigenti sull'avanzamento.

Se dichiarati non idonei, sono esclusi dall'avanzamento con gli effetti derivanti dalle disposizioni in vigore.

Se dichiarati idonei, non conseguono la promozione fino a quando non abbiano contratto matrimonio; qualora contraggano matrimonio negli anni successivi a quello di validità del quadro di avanzamento per il quale furono presi in esame e dichiarati idonei, devono essere nuovamente giudicati unitamente ai pari grado compresi nei limiti per la iscrizione nel nuovo quadro di avanzamento.

Art. 4.

I sottufficiali della Regia marina che, a termini del precedente articolo 1, non possono conseguire promozione, sono ugualmente scrutinati per l'avanzamento nei casi e modi previsti dal testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, ma non sono iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento.

Lo scrutinio è, perciò, produttivo di effetti soltanto nei riguardi dell'esclusione definitiva dell'avanzamento per inidoneità.

Art. 5.

I sottufficiali della Regia aeronautica che, a termini del precedente art. 1, non possono conseguire promozione, qualora si trovino compresi nei limiti per la iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento nei casi e nei modi previsti dal R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

Se dichiarati non idonei, sono esclusi dall'avanzamento con gli effetti derivanti dalle disposizioni in vigore; se dichiarati idonei, l'iscrizione sul quadro di avanzamento rimane sospesa finchè abbiano contratto matrimonio. Qualora, nell'anno di validità del quadro, sopraggiungano nuove circostanze che possano infirmare il precedente giudizio di idoneità, le autorità gerarchiche dalle quali il sottufficiale dipende inizieranno una nuova procedura di avanzamento.

In ogni caso detti sottufficiali concorrono all'avanzamento soltanto dal giorno in cui hanno contratto matrimonio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai marescialli ordinari e marescialli capi del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, che non siano in possesso dello stato di coniugato o di vedovo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3, con l'avvertenza, però, che i sottufficiali stessi, ove contraggano matrimonio, conseguono la promozione assumendo nel grado superiore ai soli effetti giuridici, l'anzianità assoluta e relativa che loro sarebbe spettata qualora fossero stati promossi a loro turno, fermo restando, in ogni caso, per quanto riguarda il titolo dell'avanzamento, l'ordine delle promozioni già effettuate.

La vacanza nel grado superiore che avrebbe dovuto essere ricoperta con promozione di sottufficiale non in possesso del requisito di cui all'art. 1 è devoluta alla promozione del pari grado ammogliato o vedovo che lo segue nel quadro di avanzamento.

Art. 7.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i capi di 3ª e di 2ª classe della Regia marina, che non siano in possesso dello stato di coniugato o di vedovo, sono scrutinati per l'avanzamento ed inscritti in quadro nei casi e modi previsti dal testo unico, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, ma, se iscritti in quadro, non sono promossi sino a quando non vengano a trovarsi nelle condizioni di coniugati o vedovi.

Al verificarsi di tale condizione essi:

a) se sono stati già raggiunti dal turno di promozione, ma sono tutt'ora in quadro, sono senz'altro promossi;

b) se, invece, sono stati già raggiunti dal turno di promozione, ma il quadro nel quale furono iscritti sia decaduto, essi sono risottoposti a scrutinio ai fini della conferma in detto quadro e se giudicati idonei sono promossi.

Art. 8.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai marescialli di 3ª e di 2ª classe della Regia aeronautica giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità ed a scelta, ma che non possono conseguire la promozione perchè non in possesso dello stato di coniugato o di vedovo, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del presente decreto; pei sottufficiali già iscritti nel quadro di avanzamento per il 1939 l'iscrizione stessa si intende sospesa.

Qualora contraggano matrimonio entro il predetto periodo di tempo, i detti sottufficiali saranno iscritti nel quadro di avanzamento al medesimo titolo già riconosciuto e, all'atto della promozione, verrà loro assegnata — ai soli effetti giuridici — la sede di anzianità che sarebbe spettata se fossero stati promossi al loro turno.

Ove si tratti di promozione a grado cui si accede promiscuamente ad anzianità od a scelta, non si farà luogo, peraltro, a spostamento delle promozioni già effettuate.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 9.

Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano ai sottufficiali aventi diritto ad essere promossi con anzianità di grado anteriore al 30 marzo 1939-XVII, nonchè ai sottufficiali che alla data del 31 dicembre 1938-XVII avevano compiuto il 45° anno di età.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dal 30 marzo 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 2246.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.

N. 2246. R. decreto 16 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze si approvano variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, e prorogata al 31 dicembre 1939-XVII, con l'art. 6 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 912, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1939-XVII

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 559.

Aggiornamento al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 33-*bis* del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 746, è sostituito dal seguente:

« Art. 33-*bis*. — I sottufficiali che non siano ritenuti in possesso delle qualità necessarie per il pieno adempimento dei loro doveri, o che abbiano contratto matrimonio senza autorizzazione, possono essere collocati a riposo, per anzianità di servizio, purchè al momento in cui venne accertata la mancanza delle qualità necessarie o l'avvenuto matrimonio abbiano già prestato 20 anni di effettivo servizio.

« L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Ministeriale, è subordinata, nel primo caso, alla proposta delle autorità previste dalla legge per i giudizi di avanzamento; nel secondo caso, invece, si provvede sulla semplice prova dell'avvenuto matrimonio.

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali ».

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 560.

Indennità annessa alle rafferme triennali per i militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le indennità annesse alle rafferme triennali sono corrisposte ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali nella seguente misura:

per la prima rafferma . . . . L. 1.000
per la seconda rafferma . . . . » 3.000
per la terza rafferma . . . . » 3.000

Le predette indennità debbono essere sottoposte alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Le disposizioni relative ai premi di rafferma, di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927-V, n. 33 (convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2493), continuano a rimanere in vigore per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già vincolati a rafferma triennale.

A quelli però che, alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, siano vincolati alla seconda rafferma e che, al termine di essa, chiedano di vincolarsi alla terza rafferma triennale, la indennità relativa a quest'ultima rafferma sarà corrisposta nella misura di L. 1000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 561.

Esonero dal periodo di prova di alcuni ufficiali in congedo vincitori dei concorsi per l'assunzione nel ruolo ordinario della giustizia militare, indetti con decreti Ministeriali 1° aprile 1939-XVII e 15 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I vincitori del concorso ad uditore giudiziario militare ed i vincitori del concorso ad alunno di cancelleria dei tribunali militari, indetti rispettivamente con decreti Ministeriali 1° aprile 1939-XVII e 15 dicembre 1938-XVII che, alle date dei bandi, abbiano già prestato, successivamente al 2 ottobre 1935-XIII e per almeno sei mesi, lodevole servizio presso i tribunali militari o i tribunali di guerra, in qualità di ufficiali con funzioni di magistrati o di cancellieri, sono esentati dal periodo di prova di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Il personale esonerato come sopra detto dal periodo di prova è nominato con riserva di anzianità rispetto a quello, sottoposto a periodo di prova, che lo precede nella graduatoria dello stesso concorso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 562.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2083, recante aumenti agli organici dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2083, recante aumenti agli organici dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 563.

Agevolazioni ai fini del servizio militare agli allievi del Collegio aeronautico della G.I.L. di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, sull'ordinamento della Regia aeronautica e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e le successive modificazioni, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448, che concede la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della Regia accademia aeronautica degli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica e le successive modificazioni, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, relativo alla sistemazione delle scuole medie dei collegi della Gioventù italiana del Littorio, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 255;

Visto il R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli allievi del Collegio aeronautico della Gioventù italiana del Littorio di Forlì, che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, sempre che riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della Regia accademia aeronautica al pari dei provenienti dalle Scuole militari e dagli Istituti dell'Opera nazionale figli degli aviatori, salvo l'accertamento dell'idoneità negli appositi esami di concorso.

Qualora il numero di tutti i candidati aventi titolo alla precedenza superi quello dei posti fissati dal relativo bando, l'ammissione alla Regia accademia avrà luogo secondo l'ordine di graduatoria degli esami di concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 564.

Conferimento di autonomia alle Sezioni staccate della viabilità con sede a L'Aquila e a Potenza, e aggregazione della Sezione staccata di Perugia al Compartimento della viabilità con sede in Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, numero 394, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1928-VI che stabilisce le sedi delle sezioni staccate degli uffici compartimentali della viabilità dell'Azienda autonoma statale della strada;

Ritenuta l'opportunità di modificare la competenza territoriale dei Compartimenti della viabilità di Roma, Ancona e Bari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conferita autonomia all'attuale Sezione staccata della viabilità con sede nell'Aquila con competenza territoriale per le provincie de L'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara.

Art. 2.

E' conferita autonomia all'attuale Sezione staccata della viabilità con sede in Potenza, con competenza territoriale per le provincie di Potenza e Matera.

Art. 3.

La Sezione staccata di Perugia cessa di dipendere dal Compartimento della viabilità con sede in Roma ed è aggregata al Compartimento della viabilità con sede in Ancona.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 565.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, approvato con R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 676.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 12, che istituisce il Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 676, che approva il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del predetto Fondo di previdenza;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il disposto di cui alla lettera *d*), dell'art. 5 del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, approvato con R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 676, è modificato come segue:

« Un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto ».

Art. 2.

La tabella annessa al predetto regolamento approvato con R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 676, è sostituita da quella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 52. — MANCINI

TABELLA ANNESSA AL REGOLAMENTO

NUMERO DEGLI ANNI DI SERVIZIO DELL'IMPIEGATO O SUBALTERNO	INDENNITÀ SPETTANTE											
	All'impiegato o subalterno coniugato con figli o vedovo con figli che abbandoni definitivamente il servizio o alla vedova con figli minorenni o ai soli figli minorenni dell'impiegato o subalterno morto in servizio (1)				All'impiegato o subalterno coniugato senza figli, che abbandoni definitivamente il servizio, o alla vedova dell'impiegato o subalterno morto in servizio				All'impiegato o subalterno celibe o vedovo senza figli, che abbandoni definitivamente il servizio			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Subalterni	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Subalterni	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Subalterni
Più di 5 anni, ma meno di 19 anni e 6 mesi	4.000	3.000	2.000	1.000	3.000	2.250	1.500	750	2.000	1.500	1.000	500
Più di 19 anni e 6 mesi	3.000	2.250	1.500	750	2.000	1.500	1.000	500	1.000	750	500	250

(1) Per l'eventuale equiparazione di figli maggiorenni ai figli minorenni veggasi l'art. 11 del regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1939-XVII
Fabbricazione ed emissione di biglietti di Stato da lire 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Ritenuta l'opportunità di contenere nelle attuali contingenze la circolazione delle monete di argento;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 5 per l'importo di lire 1.000.000.000.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2247)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1940-XVIII.
Caratteristiche dei biglietti di Stato da lire 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, numero 874;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII, numero 3945, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 5 per l'importo di lire 1.000.000.000 (lire un miliardo);

Determina:

I biglietti di Stato da lire 5 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato. — Il formato è rettangolare di mm. 97,50 per 61 per la carta, di mm. 89 per 53 per la stampa del « recto » e di mm. 84 per 48 per la stampa del « verso ».

Filigrana. — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaroscuro a destra del « recto »

del biglietto costituita da due cornucopie sormontate da una spiga di grano poste su fondino formato dalla cifra « 5 » ripetuta.

Recto. — Il « recto » del biglietto, a stampa litografica e calcografica, ha un fondino litografico a linee ondulate diagonali, limitato all'interno del formato della stampa, con sovrapposizione litografica, a destra, di un rosone che racchiude un tratteggio ondulato orizzontale, e una stampa calcografica che riproduce una cornicetta rettangolare a motivi di linee ondulate contenente un fondino composto della cifra « 5 » a tratteggio numismatico, ripetuta e posta di traverso nei due sensi, interrotto a sinistra da una cornicetta ovale che racchiude l'Effigie di S. M. il RE IMPERATORE su fondino a tratteggio leggermente ondulato ed incrociato, ed a destra da un rosone a contorno geometrico che poggia su sei Fasci Littori e che racchiude la cifra « 5 » in bianco, posta sotto la leggenda: « Lire - cinque - Lire ».

Sopra il rosone sono poste le leggende: « Regno d'Italia » in carattere ombreggiato e « Biglietto di Stato a corso legale » in carattere romano; sotto il rosone sono posti lo stemma dello Stato, le leggende e le firme: « Il direttore generale del Tesoro: Grassi » — « Visto per la Corte dei conti: Porena » — « Il cassiere speciale: Cossu ».

Fuori della cornice, in basso a sinistra, è posta la leggenda: « Istituto Poligrafico dello Stato »; al centro la data: « 1940-XVIII »; a destra: « Officina Carte Valori », in carattere bastoncino capillare.

Verso. — Il « verso » del biglietto a stampa litografica ha un fondino ondulato orizzontale interrotto al centro da motivi ornamentali a tratteggio verticale, racchiuso da una cornicetta a mille righe, sul quale sono sovrapposti rispettivamente: nel fondo ondulato un altro fondino composto dalla cifra « 5 » e leggenda « Lire » a tratteggio numismatico alternato e posto di traverso nei due sensi, racchiuso da una cornicetta lineare, e, nella parte centrale, una composizione con motivi « bianco-linea » nella quale campeggia al centro un'aquila romana stilizzata poggiata su un Fascio Littorio con la scure al centro rivolta in basso, e a sinistra la cifra « 5 » e la leggenda « Lire ».

Al limite esterno della composizione centrale sono poste le leggende: in alto « La legge punisce i fabbricatori di biglietti falsi, chi li introduce e li usa nel Regno e chi avendoli ricevuti per veri li rimette in circolazione dopo conosciutane la falsità » ed in basso « Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, e decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII », in carattere bastoncino.

Agli angoli di sinistra, sono indicati in alto il numero della serie e in basso quello del biglietto; negli angoli di destra sono ripetuti in alto il numero del biglietto e in basso quello della serie.

Colori. — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

Recto:

stampa litografica: fondino - giallo
stampa litografica: rosone - bruno ocra
stampa calcografica: cornice, Effigie, ecc. - viola scuro.

Verso:

stampa litografica: fondino - giallo
stampa litografica: fondino sovrapposto e composizione - bleu
stampa tipografica: numerazione e serie - nero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2248)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1940-XVIII.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, dei lavori d'impianto di una nuova stazione radioelettrica in Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Ritenuto che, a termini dell'articolo stesso, la creazione in Roma di una speciale stazione radioelettrica sia dichiarata, per ragioni di interesse nazionale, di pubblica utilità;

Riconosciuto all'uopo necessario provvedere senza dilazione all'acquisto di un terreno soddisfacente alle molteplici esigenze connesse allo speciale scopo cui esso è destinato, sulla via di Grotta Perfetta, in prossimità di casa Ceribelli, a sud di Roma, di proprietà del sig. comm. Antonio Ceribelli di Roma, terreno contrassegnato al catasto col mappale 632/3, della superficie di circa mq. 19.600;

Considerato che la ordinaria procedura d'esproprio che si rendesse necessario in caso di mancato accordo col proprietario del fondo in questione, potrebbe dar luogo a conseguenze gravissime per le ragioni di cui alle premesse;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione in data 7 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione dei lavori per la speciale stazione radioelettrica da costruirsi nella località Grotta Perfetta - Roma - e l'acquisto del terreno di proprietà del sig. comm. Antonio Ceribelli in località Grotta Perfetta, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, entrambe richiamate nell'art. 180 del Codice citato in premesse sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori e l'acquisto suindicati per conto del Ministero comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi).

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2258)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognomi

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19424 del 22 maggio 1940-XVIII il sig. Treves Giorgio di Beniamino e di Voglino Tersilla, nato a S. Damiano d'Asti e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Treves » con quello di « Voglino » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2249)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20567 del 10 aprile 1940-XVIII i signori Coen Sandra e Massimo di Gino e di Marcellino Matilde, nati a Roma rispettivamente il 3 aprile 1927 e il 3 luglio 1928 e residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Coen » con quello « Marcellino » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2250)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 giugno 1940-XVIII - N. 132

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,37
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7580
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,175
Id. 3,50 % (1902)	68,125
Id. 3,00 % Lordo	49,075
Id. 5 % (1935)	88,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,15
Id. Id. 5 % (1936)	90,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,225
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,35

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Arsita, Atri, Giulianova, Montorio al Vomano, Notaresco e Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 22 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione delle seguenti filiali, site in provincia di Teramo: Arsita, Atri, Giulianova, Montorio al Vomano, Notaresco e Sant'Egidio alla Vibrata;

Autorizza

la Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, a sostituirsi, alle date a fianco indicate, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Arsita - 20 giugno 1940-XVIII, Atri - 21 giugno 1940-XVIII, Giulianova - 22 giugno 1940-XVIII, Montorio al Vomano - 22 giugno 1940-XVIII, Notaresco - 21 giugno 1940-XVIII e Sant'Egidio alla Vibrata - 22 giugno 1940-XVIII, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

L'azienda subentrante è autorizzata ad insediarsi, con proprie dipendenze, in Giulianova (Teramo) e a Montorio al Vomano (Teramo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2206)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scojni, Farenga, Di Canio — in liquidazione, con sede in Muro Lucano (Potenza).

Nella seduta tenuta il 6 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scojni, Farenga, Di Canio — in liquidazione, con sede in Muro Lucano (Potenza), il gr. uff. Arturo Martuscelli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2241)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « Nuova Italia » di Raffadali, in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 23 febbraio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « Nuova Italia » di Raffadali, in liquidazione, con sede in Raffadali (Agrigento), il dott. Salvatore D'Alessandro fu Domenico è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2242)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Osimo (Ancona)

Nella seduta tenuta il 27 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Osimo (Ancona), il conte Leopardo Leopardi Dittaiuti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2228)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca del bando di concorso per il progetto della nuova sede del Ministero degli affari esteri

Il Ministro per i lavori pubblici, sentita l'apposita Commissione di cui all'art. 11 del bando in data 29 marzo 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 79 del 1° aprile 1939-XVII, col quale fu indetto un concorso fra architetti ed ingegneri italiani per la progettazione della nuova sede del Ministero degli affari esteri, ha dichiarato il concorso medesimo di nessun effetto.

Il Ministro: SERENA

(2229)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.